

## **Delibera di designazione/lettera di incarico del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679**

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, *RPD*) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il *RPD* *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del *RGPD*); *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che

la Federazione nazionale degli Ordini della professione di Fisioterapista (di seguito anche solo "la Federazione") e i singoli Ordini territoriali (di seguito anche solo "Gli Ordini")

- sono tenuti alla designazione obbligatoria del *RPD* nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del *RGPD*;

Rilevato che

- la Federazione Nazionale ha valutato che l'Avv. Alessio Genito (GNTLSS86C30G713S) del Foro di Pistoia (con studio in Pistoia e Firenze, di seguito anche solo "**Consulente**") abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del *RGPD*, per la nomina a *RPD*, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- ha ritenuto di richiedere all'Avv. Alessio Genito la sua disponibilità a ricoprire tale ruolo anche per gli Ordini Territoriali della Professione di fisioterapista che ne facciano richiesta:

Rilevato, altresì che

- L'Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto (di seguito anche solo "l'Ordine" o l'Ente), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Giacomina Gialia Berloco ha espresso la volontà di nominare consulente DPO l'Avv. Alessio Genito per l'annualità 2024, ovvero a far data dal 1° gennaio 2024 sino al 31.12.2024;
- Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
  - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
  - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
  - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  - f) predisporre i modelli necessari alla compliance in materia di Privacy tra i quali, in particolare: - regolamento Privacy; - regolamento tipo per Ordini Professionali; - modelli "tipo" di informativa per Federazione ed Ordini; - modelli di consenso in fase di nuova iscrizione; - modelli di designazione; - revisione atti e modulistica.
  - g) collaborare con i tecnici informatici per l'adeguamento normativo dei relativi siti istituzionali;

**rilevato altresì che**

Il Consulente garantirà la sua disponibilità, da intendersi ricompresa nel presente incarico, ad un incontro mensile con gli esponenti dell'Ordine, l'ultimo venerdì di ogni mese, in base alla disponibilità oraria delle parti.

Il Consulente è tenuto a riscontrare i quesiti a mezzo mail senza alcuna limitazione in ordine al numero dei quesiti posti durante l'anno di vigenza del presente incarico, entro un termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta, fatti i salvi i quesiti definiti dallo stesso Ente come "urgenti" per i quali il Consulente si impegna a fornire riscontro entro un termine più breve.

Il consulente fornisce la sua disponibilità, da intendersi ricompresa nel presente incarico, al netto del rimborso delle spese vive sostenute per eventuali trasferte secondo quanto pattuito *infra*, laddove ne faccia richiesta l'Ordine per l'organizzazione di un incontro formativo annuale, secondo le esigenze rappresentate.

L'Ente garantisce che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, in ossequio alla normativa di riferimento.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, L'ORDINE INTERPROVINCIALE  
DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DI BARI, BARLETTA  
ANDRIA TRANI E TARANTO**

**NOMINA**

**L'Avv. Alessio Genito, nato a Pistoia, il 30 marzo 1986** c.f.: GNTLSS86C30G713S, P.IVA: 01906730476), nato a Pistoia il 30 marzo 1986 ed avente studio in Pistoia, Piazzetta Romana 1 e Firenze, Via XX Settembre 76 ([alessio.genito@gmail.com](mailto:alessio.genito@gmail.com); [alessio.genito@pec.avvocatipistoia.it](mailto:alessio.genito@pec.avvocatipistoia.it)), come Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili anche sul sito internet istituzionale. e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

**Precisa**

Che il corrispettivo relativamente a questo incarico è totalmente a carico della Federazione Nazionale. Nulla è pertanto dovuto al Professionista, ad eccezione delle spese che il Professionista dovesse sostenere per l'espletamento delle prestazioni rientranti nell'oggetto del presente incarico, che dovranno essere debitamente autorizzate dall'Ordine Committente.

\*\*\*

Il professionista incaricato si impegna a tenere strettamente riservati e a non divulgare i dati e le informazioni relativamente alle prestazioni e ai servizi affidati e a non comunicarli a terzi. Il professionista si impegna, altresì, a non utilizzare le informazioni di cui sopra per fini diversi da quelli attinenti allo svolgimento dell'incarico affidatogli e a porre in essere le dovute precauzioni affinché terzi non autorizzati non ottengano accesso alle stesse. L'inadempimento da parte del professionista degli obblighi individuati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo in ogni caso il diritto della committente al risarcimento dei danni subiti. Il professionista dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Firenze, 19 marzo 2024

Firme